

Proponente: A5.B
Proposta: 2019/1608
del 10/06/2019



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 939
del 10/06/2019

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE
TERRITORIO E BENI COMUNI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: EX CONVENTO BENEDETTINO DEI SS. PIETRO E PROSPERO ("CHIOSTRI DI SAN PIETRO"). PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE NELL'AMBITO DEL POR FESR 2014-2020 - ASSE 6 "CITTA' ATTRATTIVE E PARTECIPATE" - AZIONE 6.7.1.: APPROVAZIONE DEL 5° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PARI AL FINALE E DEL CONTO FINALE. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

CUP J82C16000090006

CIG 7164837289

STR R_89501

IL DIRETTORE DELL'AREA

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019_2021 – risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con provvedimento agli atti P.G. n. 55193 del 27/04/2018 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, ha conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di direzione dell'Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio e Beni Comuni, con decorrenza 01/05/2018, fino al termine del proprio mandato;
- il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, è stato individuato nella figura del Direttore Area Competitività, Innovazione Sociale, Territorio, Beni Comuni, arch. Massimo Magnani.

Richiamati:

- il progetto definitivo - esecutivo avente ad oggetto i lavori di restauro e recupero funzionale dell' "Ex Convento benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 - asse 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale", approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 85 del 01/06/2017;
- la determinazione dirigenziale a contrarre, RUD 2017/659 del 27/06/2017, avente ad oggetto "Ex convento benedettino dei Ss. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"). Progetto di restauro e recupero funzionale nell'ambito del programma POR FESR asse 6 "Città attrattive e partecipate" - Accertamento entrata e attivazione procedure di affidamento";
- il bando di gara, pubblicato in data 02.08.2017, con un importo complessivo a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza (IVA non compresa), di € 2.102.846,94 di cui € 2.060.912,04 per subtotale dei lavori a base di gara e € 41.934,90 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso;
- la determinazione dirigenziale RUD 2017/1168 del 31.10.2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento lavori all'A.T.I. TECTON SOC COOP. (C.F./P.IVA 00141440354 – Mandataria) – COOPERATIVA CATTOLICA COSTRUZIONI EDILI REGGIO EMILIA SOC. COOP. (C.F./P. IVA 00143320356 – Mandante) – TORREGGIANI & C. S.p.A. (C.F./P.IVA 00267150357 – Mandante), con sede in via Galliano 10, 42124 Reggio Emilia, per un importo complessivo di lavori, interamente a misura, pari ad € 1.742.187,33 (IVA non compresa) di cui € 41.934,90 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente ad un ribasso del 17,50% sull'importo netto a base di gara;
- i seguenti verbali di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 co.8 del D. Lgs. n. 50/2016:
 - consegna parziale in data 7/11/2017 - P.G. 120581 del 16/11/2017;

- consegna parziale in data 28/11/2017 - P.G. 128718 del 6/12/2017;
- consegna definitiva in data 11/12/2017 - P.G. 130688 del 12/12/2017.

Dato atto che:

- in data 31/10/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47738, raccolta 16349, le imprese TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A. in qualità di mandanti, si sono costituite in R.T.I. conferendo alla società Tecton soc. coop.va procura speciale con mandato di rappresentanza esclusiva, ai sensi della normativa vigente, affinché la stessa possa compiere, nei confronti della Stazione Appaltante, tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione del rapporto e stabilendo le quote di partecipazione in rapporto al valore complessivo dell'offerta economica presentata:
 - mandataria TECTON SOC COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 44,689% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;
 - mandante COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP avrà una percentuale, in termini economici, pari al 42,937% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OG2 – OG3 – OS6 – OS7 – OS30;
 - mandante TORREGGIANI E C. S.P.A. avrà una percentuale, in termini economici, pari al 12,374% ed eseguirà i lavori nella percentuale delle categorie OS28 – OS3.
- in data 19/12/2017, con atto rep. 55862, è stato stipulato il contratto d'appalto relativo ai "Lavori di restauro e recupero funzionale dell'ex Convento Benedettino di SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro"), nell'ambito del programma di finanziamento POR FESR 2014-2020 – ASSE 6 "Città attrattive e partecipate" - primo stralcio funzionale CIG 7164837289" tra Comune di Reggio Emilia e RTI misto (Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia prot. n. 15164/2017) costituita tra l'operatore economico TECTON SOC COOP, in qualità di mandataria (sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354) e le mandanti: COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP (sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356), - TORREGGIANI E C. S.P.A. (sede legale a San Polo di Torrile 43056 – PR – C.F./P.IVA 02671500357), suddivisa in ATI orizzontale tra TECTON SOC COOP e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP e ATI verticale tra TECTON SOC COOP e TORREGGIANI E C. S.P.A.;
- in data 20/12/2017, con atto Notaio Antonio Caranci rep. 47933, raccolta 16475, si è costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "CHIOSTRI SAN PIETRO società consortile a responsabilità limitata" per lo svolgimento delle attività relative all'ATI orizzontale tra TECTON SOC COOP e COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP di cui sopra, con capitale sociale di € 10.000,00, suddiviso in quote, ai sensi di legge, nelle percentuali del 51% a TECTON SOC COOP, con sede legale a Reggio Emilia 42124 – RE – Via Galliano n. 10 - C.F./P.IVA 00141440354 e del 49% a COOP CATTOLICA COSTRUZIONI EDILE SOC. COOP con sede legale a Reggio Emilia 42121 – RE – Viale Timavo n. 97 - C.F./P.IVA 00143320356;
- con il provvedimento dirigenziale RUD 2018/67 del 19/01/2018 si è preso atto della costituzione del consorzio CHIOSTRI SAN PIETRO a responsabilità limitata, con sede a Reggio Emilia, avente ad oggetto la realizzazione di interventi edilizi, con particolare riferimento ai lavori di restauro e recupero funzionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse 6 – Ex Convento Benedettino dei SS. Pietro e Prospero ("Chiostri di S. Pietro") - primo stralcio, finalizzato a dare supporto operativo ai due operatori economici in ATI orizzontale, TECTON soc. coop e Cooperativa Cattolica Costruzioni Edili soc. coop.;

- in data 13/11/18, con atto rep. 55899, è stato stipulato l'atto integrativo al contratto originario (n. di REP 55862 del 19/12/2017), che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € 2.074.157,77 (duemilionesettantaquattromilacentocinquantesette/77), compresi € 49.925,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (confermati pari all'importo originario di contratto), con un aumento pari a € 331.970,44 rispetto al precedente importo autorizzato, quindi con un importo compatibile con le indicazioni del comma 2 art.149 del D.Lgs. 50/2016;
- in data 08/02/19 con atto n. reg. 4, è stato stipulato l'addendum al contratto n° rep. 55862 del 19.12.2017, che definisce un nuovo e aggiornato importo contrattuale totale delle lavorazioni di cui trattasi, al netto del ribasso offerto dall'Impresa, pari a € 2.254.157,77 (duemilioniduecentocinquantaquattromilacentocinquantesette/77), con un aumento pari a € 180.00,00, di cui Euro 3.530,39 di oneri per la sicurezza rispetto al precedente importo autorizzato;
- con determinazione dirigenziale RUAD 1079 dello 09/07/2018 è stata approvata la liquidazione del primo stato di avanzamento lavori a tutto il 20/06/2018 per un importo complessivo di 326.150,00€;
- con determinazione dirigenziale RUAD 1616 del 10/10/2018 è stata approvata la liquidazione del secondo stato di avanzamento lavori a tutto il 14/09/2018 per un importo complessivo di 498.276,90€;
- con determinazione dirigenziale RUAD 2060 del 19/12/2018 è stata approvata la liquidazione del terzo stato di avanzamento lavori a tutto il 13/11/2018 per un importo complessivo di 690.207,49€;
- con determinazione dirigenziale RUAD 262 del 21/02/2019 è stata approvata la liquidazione del quarto stato di avanzamento lavori a tutto il 30/01/2019 per un importo complessivo di € 438.421,24€;

Acquisita

- la documentazione redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori inerente il 5° Stato di Avanzamento dei Lavori pari al finale e il Conto Finale, protocollata al PG 197624 del 04/06/2019, e consistente in:
 1. Stato di avanzamento Lavori a tutto il 21/03/2019
 2. Libretto delle misure
 3. Sommario registro di contabilità
 4. Registro di contabilità
 5. Dichiarazione CSE costi della sicurezza
 6. Conto finale;

documentazione sottoscritta in pari data dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore;
- integrazione/modifica della documentazione redatta dall'Ufficio di Direzione dei Lavori inerente il 5° Stato di Avanzamento dei Lavori pari al finale e il Conto Finale, protocollata al PG 109407 del 07/06/2019 per la sola parte riguardante:
 1. il Riepilogo del 5° SAL pari al finale
 2. Il Riepilogo del Conto Finale;

integrazione/modifica resasi necessaria al fine di ovviare ad un mero errore materiale, rilevato dal RUP e dal Collaudatore in fase di riconrollo della documentazione, nella ripartizione delle spese tra l'appaltatore e gli operatori economici che hanno operato nell'ambito dell'intervento in oggetto,

integrazione/modifica sottoscritta in pari data dalla Direzione Lavori e dall'appaltatore;

Preso atto:

- della comunicazione del 04/06/2019 in atti di PG 107633 a firma congiunta della direzione lavori e dell'appaltatore attestante:
 - che in fase di contabilizzazione del 4° SAL gli importi dei lavori effettivamente svolti, in relazione al contratto di cottimo intestato all'operatore economico Euro Design di Meta Donald, autorizzato da questa amministrazione con Determina Dirigenziale RUAD 1941 del 04/12/2018, sono variati in aumento rispetto all'importo del contratto autorizzato
 - che per mero errore materiale non è stata inoltrata tempestiva richiesta alla stazione appaltante per l'ottenimento di una integrazione della già precedente autorizzazione;
 - che tale variazione in aumento non ha prodotto modifiche all'oggetto del cottimo, se non quantitative;
 - che l'incremento quantitativo delle prestazioni oggetto di cottimo non ha comunque determinato un superamento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'articolo 105 comma 5 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
 - che il titolare del contratto di cottimo ha mantenuto il già accertato possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 comma 7 e all'articolo 80 d.lgs. 50/2016;
 - che l'errore materiale inerente l'omesso tempestivo inoltro della richiesta di integrazione della precedente autorizzazione non ha determinato lesioni degli interessi tutelati dalle norme richiamate in materia di subappalti e deve di conseguenza considerarsi innocuo ai fini del corretto svolgimento della procedura;
- della comunicazione del 04/06/2019 in atti di PG 107694 da parte della direzione lavori e dell'appaltatore attestante:
 - che in fase di contabilizzazione del 5° SAL pari al finale gli importi dei lavori effettivamente svolti, in relazione ad alcuni cottimi autorizzati sono variati in decremento rispetto all'importo del contratto autorizzato così come si seguito riportato:

contratto di cottimo stipulato con l'operatore economico Gess-Decor snc, autorizzato da questa amministrazione con Determina Dirigenziale RUAD 1627 del 17/10/2018

contratto di cottimo stipulato con l'operatore economico Selim Wael Abdelmontalea, autorizzato da questa amministrazione con Determina Dirigenziale RUAD 1130 del 17/07/2018

contratto di cottimo stipulato con l'operatore economico Salva Joseph, autorizzato da questa amministrazione con Determina Dirigenziale RUAD 1128 del 17/07/2018
 - che i corrispettivi per l'attività effettivamente svolta da detti operatori economici sono stati integralmente corrisposti da parte di questa Amministrazione e che gli stessi, di conseguenza, null'altro hanno a pretendere in dipendenza dei contratti sopra richiamati;
- della comunicazione del 05/06/2019 in atti di PG108167 da parte della direzione lavori e dell'Appaltatore attestante:
 - che in fase di contabilizzazione del 5° SAL gli importi dei lavori effettivamente svolti, in relazione al contratto di cottimo intestato all'operatore economico ATI

Asinari/Ri-Bo, autorizzato da questa amministrazione con Determina Dirigenziale RUAD 100 del 24/01/2019, sono variati in aumento rispetto all'importo del contratto autorizzato

- che per mero errore materiale non è stata inoltrata tempestiva richiesta alla stazione appaltante per l'ottenimento di una integrazione della già precedente autorizzazione;
- che tale variazione in aumento non ha prodotto modifiche all'oggetto del cottimo, se non quantitative;
- che l'incremento quantitativo delle prestazioni oggetto di cottimo non ha comunque determinato un superamento del limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'articolo 105 comma 5 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- che il titolare del contratto di cottimo ha mantenuto il già accertato possesso dei requisiti di cui all'articolo 105 comma 7 e all'articolo 80 d.lgs. 50/2016;
- che l'errore materiale inerente l'omesso tempestivo inoltro della richiesta di integrazione della precedente autorizzazione non ha determinato lesioni degli interessi tutelati dalle norme richiamate in materia di subappalti e deve di conseguenza considerarsi innocuo ai fini del corretto svolgimento della procedura;

Preso atto altresì:

- delle riserve richiamate e iscritte ex novo alla pagina 182 del Registro di Contabilità relativo al 5° SAL pari al finale e richiamate nell'ultima pagina (pag. 81) del Conto Finale dall'appaltatore, come di seguito testualmente riportate:
 - *richiama integralmente le riserve iscritte al 2° SAL per le quali l'Amministrazione ha proposto un accordo bonario a 59.000 e l'impresa ha accettato ma non si è addivenuto alla sottoscrizione
si tratta di:
riserva 1 per 47.063,33
riserva 2 per 207.994,26
riserva 3 per 312.002,21*
 - *presenta nuova riserva (n°4) in quanto a fronte di contabilità richiesta pari a 241.213,12 nel presente SAL ne sono stati riconosciuti circa 119.476,59 quindi con una mancata e ingiustificata contabilizzazione di circa 121.736,00 fatto salvo ogni migliore e quanto più dettagliata qualificazione. Seguirà nei termini di legge, trasmissione di conteggi analitico.*

Considerato che:

- per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 07 marzo 2018 n. 49 e del suo articolo 27, sono abrogati gli articoli 190 e 191 del d.p.r. 207/2010;
- ai sensi dell'articolo 9 del D.M. 49/2018, il Direttore dei Lavori per la gestione delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d'appalto;
- l'articolo 205 del Codice dei Contratti reca la disciplina dell'accordo bonario nel caso in cui, per effetto dell'iscrizione di riserve sui libri contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale;
- l'articolo 208 del Codice dei Contratti prevede che le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dalla esecuzione di contratti pubblici possano essere risolte mediante transazione nell'ipotesi non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale;
- questo RUP, una volta acquisita la relazione riservata di cui all'articolo 205 comma 3 del Codice dei Contratti, attiverà l'opportuno procedimento ai fini della verifica della sussistenza o meno dei presupposti per la definizione bonaria o

transattiva della controversia avviata con la iscrizione delle riserve, dando applicazione al disposto degli articoli 205 e 208 del Codice nonché alle previsioni in materia contenute nel Capitolato Speciale d'appalto;

Dato atto che:

- sulla base della contabilità presentata con il 5° Sal pari al finale e il Conto Finale, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii l'importo da corrispondere da parte di questa Amministrazione ai subappaltatori e cottimisti che risultano essere micro impresa o piccola impresa (ivi comprese la variazione in aumento e decremento comunicate dalla direzione lavori e dall'Appaltatore con nota del 04/06/2019 in atti di PG 107633, nota del 04/06/2019 in atti di PG 107694 e nota del 05/06/2019 in atti di PG 108167) è pari ad euro **68.535,64** così ripartiti:

CHIMIN Srl	11.352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00
C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDILNORD	8.227,50

- questa Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 105 comma 13 lettera a) del Codice in favore di subappaltatori o cottimisti che siano micro impresa o piccola impresa, ha ricevuto, da parte di fornitori di beni o lavori nell'appalto di cui all'oggetto, comunicazione inerente la mancata corresponsione da parte dell'appaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dello stesso e contestuale richiesta di dare applicazione al disposto dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice, e, dunque di provvedere alla corresponsione diretta dell'importo ad essi dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore.
- la suddetta richiesta è pervenuta nello specifico da:
Metal Infissi srl con nota del 04/03/2019 agli atti di PG 39705 e successiva nota del 05/04/2019 agli atti di PG 62988 per un importo complessivo di euro **68.025,09**;
- alle richieste di cui sopra, pervenute ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b), in virtù del suo specifico profilo, è stata data puntuale comunicazione in merito, sia all'operatore economico rilevando che:
– *sarà cura di di questa Stazione Appaltante dare immediatamente corso a tutti gli accertamenti nei confronti dell'appaltatore in merito alla questione esposta, al termine dei quali comunicheremo le determinazioni assunte in merito (nota del 12/03/2019 PG 49761);*

e sia all'Appaltatore (con nota del 16/04/2019 PG 74982.) rilevando che questa amministrazione, visto il mancato riscontro alle richieste di chiarimento nei termini prescritti, *fino a quando non si sarà addivenuti ad un definitivo accertamento in ordine alle pretese avanzate dal fornitore Metal Infissi srl (...) questa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) non potrà disporre del certificato di pagamento afferente il SAL finale in corso di emissione.*

- sono pervenute inoltre, in copia conoscenza, a questa amministrazione comunicazioni di richiesta di pagamento indirizzate a “Chiostrì di San Pietro scarl” per prestazioni rese in favore dell’Appaltatore da parte dei sottoelencati operatori economici:

CEIRE soc. coop con nota del 02/05/2019 agli atti di PG 82691, per un importo complessivo di euro **74.147,77**

NEWREDIL srl con nota del 22/05/2019 agli atti di PG 100181, per un importo complessivo di euro **25.083,20**

- sono infine pervenute a questa amministrazione comunicazioni di richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 105 comma 13 lettera a) per prestazioni rese in favore dell’Appaltatore da parte di operatori economici titolari di contratto di cottimo regolarmente autorizzati dalla stazione appaltante, nello specifico:

Bulgarani Costruzioni srl con nota del 16/04//2019 agli atti di PG 75532, per un importo complessivo di euro **22.179,50**, rispetto all’importo di euro **19.977,00** risultante dalla contabilità presentata con il 5°SAL pari al finale;

Consorzio Edil nord con nota del 30/05/2019 agli atti di PG 104532, per un importo complessivo di euro **37.680,50**, rispetto all’importo di euro **8.277,50** risultante dalla contabilità presentata con il 5°SAL pari al finale e comunque ulteriore rispetto agli importi già contabilizzati nelle contabilità approvate sino al 4° SAL;

- alle richieste di cui sopra, pervenute ai sensi dell’art. 105 comma 13 lettera a), in virtù del loro specifico profilo, è stata data puntuale comunicazione in merito, relativamente all’operatore economico Bulgarani Costruzioni srl con nota del 07/05/2019 PG 88020 rilevando che questa amministrazione:

– *Questa Amministrazione, fermo quanto previsto dall’articolo 105 comma 13 lettera a) del Codice in favore di subappaltatori o cottimisti che siano micro impresa o piccola impresa, ha ricevuto, da parte di fornitori di beni o lavori nell’appalto di cui all’oggetto, richiesta di dare applicazione al disposto dell’articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice, e, dunque di provvedere alla corresponsione diretta dell’importo ad essi dovuto per le prestazioni rese in favore dell’Appaltatore.*

– *Questa Amministrazione ritiene che la norma di cui all’articolo 105 comma 13 del Codice non determini alcun autonomo diritto di prelazione in favore di determinate categorie di operatori economici, aventi diritto alla corresponsione diretta degli importi dovuti, rispetto ad altre categorie (ferme restando le autonome cause di prelazione derivanti dalla natura dei singoli crediti, la graduazione delle quali non è di competenza di questa Pubblica Amministrazione), sì che, una volta richiesta l’applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c) del citato comma 13, la posizione dei relativi aventi diritto risulta equiordinata, ai fini del pagamento diretto da parte di questa amministrazione, a quella derivante dal disposto della lettera a) del medesimo comma 13 dell’articolo 105 del Codice.*

– *Questa Amministrazione sta pertanto verificando: (i) in contraddittorio con l’Appaltatore i termini effettivi dell’inadempimento contestato da operatori economici ai sensi dell’articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice; (ii) con riferimento al complesso degli operatori economici titolari di diritto alla corresponsione diretta dell’importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell’Appaltatore, se sussista o meno capienza per l’assolvimento integrale di dette obbligazioni nonché, in ipotesi negativa, le modalità attraverso le quali tutelare, in ottemperanza ai principi di trasparenza e par condicio, i diritti dei medesimi operatori economici in uno con i diritti di questa Amministrazione.*

relativamente all'operatore economico Consorzio Edil nord con nota del 07/06/2019. PG109723 che questa amministrazione:

- *in sede di approvazione del 5° SAL pari al finale nonché del Conto Finale l'importo da corrispondere a Consorzio Edil Nord da parte di questa Amministrazione, in ragione dei lavori eseguiti e contabilizzati, risulta pari a euro 8.227,50.*
 - *l'importo da Voi indicato in euro 37.680,15 non trova riscontro nella contabilità approvata. Peraltro, l'Appaltatore ha formulato riserve iscritte in Registro di Contabilità per importi superiori alla differenza tra quanto da Voi richiesto e quanto risultante dalla contabilità, riserve ancora non esplicitate nel dettaglio, ma verosimilmente comprensive, nelle intenzioni dell'operatore economico, anche di quanto da Voi indicato.*
 - *resta ovviamente ferma la valutazione di questa Amministrazione in ordine alla ammissibilità e fondatezza delle riserve, valutazione ancora da effettuare.*
 - *Ciò posto, questa Amministrazione, fermo quanto previsto dall'articolo 105 comma 13 lettera a) del Codice in favore di subappaltatori o cottimisti che siano micro impresa o piccola impresa, ha ricevuto, da parte di fornitori di beni o lavori nell'appalto di cui all'oggetto, richiesta di dare applicazione al disposto dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice, e, dunque di provvedere alla corresponsione diretta dell'importo ad essi dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore.*
 - *Questa Amministrazione ritiene che la norma di cui all'articolo 105 comma 13 del Codice non determini alcun autonomo diritto di prelazione in favore di determinate categorie di operatori economici, aventi diritto alla corresponsione diretta degli importi dovuti, rispetto ad altre categorie (ferme restando le autonome cause di prelazione derivanti dalla natura dei singoli crediti, la graduazione delle quali non è di competenza di questa Pubblica Amministrazione), sì che, una volta richiesta l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c) del citato comma 13, la posizione dei relativi aventi diritto risulta equiordinata, ai fini del pagamento diretto da parte di questa amministrazione, a quella derivante dal disposto della lettera a) del medesimo comma 13 dell'articolo 105 del Codice.*
 - *Questa Amministrazione sta pertanto verificando: in contraddittorio con l'Appaltatore i termini effettivi dell'inadempimento contestato da operatori economici ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice. In ogni caso, allo stato, con riferimento al complesso degli operatori economici titolari di diritto alla corresponsione diretta dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore, non sussiste, ove venisse confermata la fondatezza della richiesta, capienza per l'assolvimento integrale di dette obbligazioni. Se rimanesse confermato quanto sopra, questa Amministrazione attiverà gli opportuni accertamenti in ordine alle modalità attraverso le quali tutelare, in ottemperanza ai principi di trasparenza e par condicio, i diritti dei medesimi operatori economici in uno con i diritti di questa Amministrazione.*
- a seguito di tutte le comunicazioni di cui sopra questa Amministrazione sta verificando in contraddittorio con l'Appaltatore i termini effettivi dell'inadempimento contestato da operatori economici ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice;

Considerato che:

- qualora, all'esito degli accertamenti attivati, dovessero risultare fondate le richieste dell'operatore economico Metal Infissi srl (pervenuta con nota del 04/03/2019 agli atti di PG 39705 e successiva nota 05/04/2019 agli atti di PG 62988) e degli operatori economici CEIRE soc. coop (pervenuta con nota del 02/05/2019 agli atti di PG 82691) e

NEWREDIL srl (pervenuta con nota del 22/05/2019 agli atti di PG 100181) o comunque, anche a seguito del contraddittorio con l'appaltatore, non dovessero emergere elementi tali da evidenziare la palese infondatezza delle richieste degli operatori economici sopracitati, la contabilità relativa al 5° SAL pari al finale conclude per un importo complessivamente considerevolmente inferiore rispetto alla somma degli importi per i quali gli operatori economici sopra indicati hanno diritto, ex lege o per specifica richiesta in tal senso, di essere pagati, nei limiti della capienza del contratto, dalla stazione appaltante;

- questa Amministrazione, confermando quanto ha costituito oggetto di comunicazione a singoli operatori economici, ritiene infatti che la norma di cui all'articolo 105 comma 13 del Codice non determini alcun autonomo diritto di prelazione in favore di determinate categorie di operatori economici, aventi diritto alla corresponsione diretta degli importi dovuti, rispetto ad altre categorie (ferme restando le autonome cause di prelazione derivanti dalla natura dei singoli crediti, la graduazione delle quali non è di competenza di questa Pubblica Amministrazione), sì che, una volta richiesta l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c) del citato comma 13, la posizione dei relativi aventi diritto risulta equiordinata, ai fini del pagamento diretto da parte di questa amministrazione, a quella derivante dal disposto della lettera a) del medesimo comma 13 dell'articolo 105 del Codice;

Dato conseguentemente atto che:

- dagli esiti della contabilità relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e in particolare dal Conto Finale risulta che l'importo da corrispondere da parte di questa Amministrazione ai subappaltatori e cottimisti che risultano ad oggi essere titolari di diritto alla corresponsione diretta dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) (ivi comprese la variazione in aumento e decremento comunicate dalla direzione lavori e dall'Appaltatore con nota del 04/06/2019 in atti di PG 107633, nota del 04/06/2019 in atti di PG 107694 e nota del 05/06/2019 in atti di PG 108167) è pari ad euro **78.652,21** di cui:
 - euro **68.535,64** per crediti relativi al 5° SAL pari al finale
 - euro **10.116,57** per crediti relativi al 4° SAL (come evidenziato a pagina 182 del registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale)
- con nota del 04/03/2019 agli atti di PG 39705 e successiva nota del 05/04/2019 agli atti di PG 62988 è pervenuta da parte dell'operatore economico Metal Infissi srl, fornitore di beni e lavori nell'appalto di cui all'oggetto, comunicazione inerente la mancata corresponsione da parte dell'appaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dello stesso e contestuale richiesta di dare applicazione al disposto dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice, e, dunque di provvedere alla corresponsione diretta dell'importo ad essi dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore da parte di questa Amministrazione per l'importo complessivo di euro **68.025,09**;
- la capienza disponibile lorda nei capitoli di bilancio 40120/4 relativo alle somme per lavori all'intervento in oggetto, in linea con la situazione contabile evidenziata nel Conto finale, è pari a euro **141.160,59** comprensiva di IVA di legge (in parte al 10% e in parte al 4% come da quadro economico di progetto);
- l'entità dei crediti maturati dall'Appaltatore in relazione ai lavori eseguiti e contabilizzati sino al 5° SAL pari al finale è inferiore all'entità dei crediti maturati da subappaltatori, cottimisti e fornitori aventi diritto (ex lege e in ragione di specifica richiesta i fornitori, salvi gli esiti degli accertamenti in corso) al pagamento diretto da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'articolo 105 comma 13 Codice degli appalti, in quanto:

Capienza disponibile (comprensiva di IVA di legge)	141.160,59
Crediti totali vantati da operatori economici ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice agli esiti della contabilità relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e al Conto Finale (al netto dell'IVA di legge)	68.535,64
Crediti totali vantati da operatori economici ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera b) del Codice agli esiti della contabilità relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e al Conto Finale (al netto dell'IVA di legge)	68.025,09
Credito in favore del subappaltatore ATI Asinari/Ri-BO ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) del Codice relativi al 4° SAL come evidenziato a pagina 182 del registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale (al netto dell'IVA di legge)	10.116,57
Totale importo necessario per l'assolvimento integrale delle obbligazioni nei confronti del complesso degli operatori economici ad oggi titolari di diritto alla corresponsione diretta da parte di questa amministrazione al netto delle comunicazioni pervenute (al netto dell'IVA di legge)	146.677,30

- allo stato non sussiste pertanto la necessaria capienza per provvedere alla liquidazione diretta della totalità delle somme dovute dalla o richieste alla Amministrazione dagli aventi diritto ex articolo 105 comma 13 Codice degli Appalti;
- oltre a detti importi, deve essere considerata la presenza di comunicazioni indirizzate all'appaltatore (pervenute in copia conoscenza, a questa amministrazione con nota del 02/05/2019 agli atti di PG 82691 e nota del 22/05/2019 agli atti di PG 100181) di richiesta di pagamento per prestazioni rese in favore dell'Appaltatore da parte degli operatori economici CEIRE soc. coop e NEWREDIL srl, comunicazioni che evidenziano la mancata corresponsione dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore stesso per un importo complessivo di euro **99.230,97** escluso IVA
- gli accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore (come da richiesta del 12/03/2019 agli atti di PG 49738 ad oggi senza riscontro) volti a verificare i termini effettivi dell'inadempimento contestato da operatori economici aventi diritto al pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice, ad oggi non hanno avuto esito certo e definitivo;
- si procede pertanto ad approvare la contabilità rinviando ad una fase successiva la imputazione e la liquidazione dei relativi importi in favore degli aventi titolo, una volta che sia possibile individuare, all'esito degli esperendi opportuni accertamenti, secondo modalità, non definite dal disposto dell'articolo 105 comma 13 del Codice, che siano di tutela, in applicazione dei principi di trasparenza e di par condicio, dei diritti degli operatori economici in uno con i diritti di questa Amministrazione;
- il rinvio della liquidazione rende non necessaria in questa fase l'acquisizione del parere del Servizio Finanziario, al quale la presente determina viene trasmessa per opportuna conoscenza;

Visti:

- l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;

DETERMINA

1. di prendere atto delle comunicazioni pervenute dalle direzioni lavori e dall'appaltatore attestante che, in fase di contabilizzazione del 4° SAL e del 5° SAL pari al finale, gli importi dei lavori effettivamente svolti, in relazione ad alcuni subappalti e cottimi autorizzati sono variati nell'importo del contratto autorizzato senza produrre modifiche all'oggetto del cottimo, se non quantitative, ai requisiti di cui al comma 7, art. 105, D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e all'incremento dell'importo delle opere subappaltate, rimasto al di sotto del 30% dell'importo complessivo del contratto in oggetto, così come previsto dal comma 5, art. 105, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

2. di approvare i sotto riportati documenti afferenti il 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale trasmessi con nota del 04/06/2019 agli atti di PG 197624, integrati/modificati (per la sola parte relativa al riepilogo del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale) con nota del 07/06/2019 agli atti di PG 109407 quali parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegati ma conservati agli atti d'ufficio e consistenti in:

- Stato di avanzamento Lavori a tutto il 21/03/2019.;
- Libretto delle misure;
- Sommario registro di contabilità;
- Registro di contabilità;
- Dichiarazione CSE costi della sicurezza

3. di sospendere in via cautelativa la procedura di liquidazione del 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e pertanto l'emissione del 5° ed ultimo certificato di pagamento per le motivazioni di cui nelle premesse e, in specifico, in quanto:

- gli esiti della contabilità relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale, in uno con il Conto Finale, hanno evidenziato l'insussistenza della necessaria capienza per l'assolvimento integrale delle obbligazioni ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) e b) nei confronti del complesso degli operatori economici ad oggi titolari di diritto alla corresponsione diretta da parte di questa amministrazione dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore;
- risultano comunicazioni, indirizzate all'appaltatore e per conoscenza a questa Amministrazione, di richiesta di pagamento per prestazioni rese in favore dell'Appaltatore da parte di operatori economici che evidenziano la mancata corresponsione dell'importo dovuto per le prestazioni rese in favore dello stesso;
- gli accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore (come da richiesta del 12/03/2019 agli atti di PG 49738 ad oggi senza riscontro) volti a verificare i termini effettivi dell'inadempimento contestato da operatori economici ai sensi dell'articolo 105 comma 13 lettera b) del Codice nonchè di ulteriori richieste di pagamento per prestazioni rese in favore dell'Appaltatore, ad oggi non hanno avuto esito certo e definitivo e pertanto rendono impossibile l'assunzione delle opportune e conseguenti determinazioni in merito volte a tutelare, in ottemperanza ai principi di trasparenza e *par condicio*, i diritti dei medesimi operatori economici in uno con i diritti di questa Amministrazione;

4. di approvare, nonostante la mancata emissione del 5° certificato di pagamento relativo al 5° Sal pari al finale, il Conto Finale dei lavori (trasmesso con nota del 04/06/2019 agli atti di PG 197624 e integrato con nota del 07/06/2019 agli atti di PG 109407) quale parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegato ma conservato agli atti d'ufficio, Conto Finale che, al netto delle imposte, stabilisce un credito complessivo relativo all'esecuzione dell'intervento di euro **130.215,18** (comprensivo delle ritenute del 0,5%) di cui:

- euro **68.535,64** quali Crediti riconoscibili dal Comune di RE a subappaltatori e

cottimisti ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) di cui:

CHIMIN Srl	11.352,30
RESET Srl	1.934,20
ATI ASINARI/RI-BO	7.967,50
BULGARANI COSTRUZIONI srl	19.977,00
C.S.A.	8.218,15
GESS-DECOR	6.046,64
LINEA SERVIZI	4.812,35
CONSORZIO EDIL NORD	8.227,50

- euro **37.574,76** quali Crediti riconoscibili dal Comune di RE a Metal Infissi srl ai sensi dell'art.105 comma 13 lettera b);
- euro **10.116,57** quali crediti riconoscibili dal Comune di RE al subappaltatore ATI Asinari/RIBO ai sensi dell'art. 105 comma 13 lettera a) per crediti relativi al 4° SAL (come evidenziato a pagina 182 del registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale);
- euro **13.988,21** all'Appaltatore

5. di prendere atto delle riserve richiamate e sottoscritte ex novo da parte dell'Appaltatore a pagina 182 del Registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale;

6. di procedere, ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all'attivazione delle procedure per la valutazione dell'ammissibilità e non infondatezza delle riserve iscritte ex novo a pagina 182 del Registro di Contabilità del 5° SAL pari al finale allo scopo di valutare la possibilità del raggiungimento di un accordo bonario;

7. di proseguire nelle attività di accertamento e verifica funzionali ad individuare gli aventi titolo alla liquidazione degli importi di cui al 5° SAL pari al finale e a determinare gli importi di relativa spettanza, prende in essere le opportune azioni a tutela degli operatori economici e delle Amministrazioni;

8. di trasmettere la documentazione relativa al 5° stato di avanzamento dei lavori pari al finale e al Conto Finale al Collaudatore per le valutazioni e l'attività conseguente di propria competenza.

9. di trasmettere la presente determina, nonostante il rinvio della liquidazione rende non necessaria in questa fase l'acquisizione del parere contabile, al del Servizio Finanziario per opportuna conoscenza;

**IL DIRETTORE AREA COMPETITIVITA'
INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO, BENI COMUNI
arch. Massimo Magnani**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.